

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Approvato dal Senato Accademico in data 11 maggio 2022

Emanato con n. D.R. 72/22 del 27 maggio 2022 e
successivamente modificato con D.R. n. 127/22 del 11 luglio 2022
e con D.R. n. 41/24 del 04/03/2024.

In vigore dal 27 maggio 2022

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ACCREDITAMENTO
DELLE SEDI E DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

(ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226)

Indice

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Istituzione, e attivazione dei Corsi di Dottorato
- Art. 4 - Organi del Corso di Dottorato
- Art. 5 - Il Collegio dei docenti
- Art. 6 - Il Coordinatore
- Art. 7 – Supervisore
- Art. 8 – Corsi di Dottorato internazionale
- Art. 9 – Tesi di Dottorato in co-tutela
- Art. 10 – Menzione di “Doctor Europaeus”
- Art. 11 – Dottorato industriale
- Art. 12 – Modalità di accesso ai corsi di Dottorato
- Art. 13 – Immatricolazioni ed iscrizioni agli anni successivi
- Art. 14 - Borse di studio
- Art. 15 – Diritti e doveri dei Dottorandi
- Art. 16 – Corsi di Dottorato e scuole di specializzazione mediche
- Art. 17 – Sospensione e proroga
- Art. 18 – Esclusione e decadenza
- Art. 19 – Rinuncia agli studi
- Art. 20 – Conseguimento del titolo di Dottorato
- Art. 21 – Anagrafe dei Dottorati e banca dati delle Tesi di Dottorato
- Art. 22 – Valutazione e finanziamento dei Corsi di Dottorato
- Art. 23 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università Europea di Roma, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a. per MUR: Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b. per ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- c. per Università: l'Università Europea di Roma;
- d. per Dipartimento: la struttura dell'Università preposta all'organizzazione e gestione dell'attività didattica e dell'attività di ricerca dei Corsi di Dottorato;
- e. per Corso di Dottorato: un Corso di Dottorato di ricerca, di durata non inferiore ai tre anni, che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
- f. per Coordinatore e Collegio dei docenti: gli organi del singolo Corso di Dottorato di ricerca;
- g. per dottorandi: gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato;
- h. per Sede amministrativa: l'Università che gestisce l'amministrazione del Corso di Dottorato;
- i. per Convenzione: lo strumento normativo che consente, ai sensi della normativa vigente, di svolgere un Corso di Dottorato in accordo con altri soggetti (Università, anche straniere, enti di ricerca, imprese);
- j. per Consorzio: il soggetto giuridico destinato alla gestione del Corso di Dottorato, ai sensi della normativa vigente. I soggetti consorziabili sono Università ed Enti di ricerca pubblici o privati.

Art. 3

Istituzione, e attivazione dei Corsi di Dottorato

1. L'Università istituisce i Corsi di Dottorato con lo scopo di assicurare le competenze necessarie per

esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee, nonché alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione superiore.

2. I Corsi di Dottorato sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Nucleo di Valutazione interna dell'Università in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti per l'accreditamento. È condizione per l'attivazione dei Corsi di Dottorato il previo accreditamento da parte del MUR, su conforme parere dell'ANVUR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La domanda di accreditamento relativamente a ciascun Corso di Dottorato viene presentata dall'Università al MUR, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Nel rispetto delle indicazioni fornite da ANVUR, la valutazione delle qualità scientifiche e organizzative della proposta deve comprendere l'accertamento della conformità del percorso dottorale agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione superiore (EHEA).
3. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16.
4. I Corsi di Dottorato sono attivati in settori nei quali l'Università sviluppa una specifica, originale, qualificata e continuativa attività di ricerca e didattica, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale, e sono organizzati intorno a tematiche scientifiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Essi si possono articolare in *curricula*, qualora sussistano adeguate motivazioni scientifico-culturali, ferma restando l'unicità della procedura di selezione stabilita all'art. 12. È condizione per l'attivazione di *curricula* distinti l'accertata disponibilità, in relazione a ciascun *curriculum*, di un numero adeguato di componenti del Collegio dei docenti appartenenti ai macrosettori di pertinenza del *curriculum* stesso, in grado come tali di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative.
5. Le denominazioni dei Corsi di Dottorato e degli eventuali *curricula*, nonché la composizione del Collegio di Dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
6. L'Università, attraverso i suoi Dipartimenti, può istituire Scuole di Dottorato con attribuzione alle

stesse dei compiti di coordinamento dei Corsi di Dottorato e di gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei Corsi, l'accREDITAMENTO dei Corsi e delle Sedi resta in capo all'Università.

Art. 4

Organi del Corso di Dottorato

Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca:

- il Collegio dei docenti;
- il Coordinatore.

Art. 5

Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato.
2. I membri del Collegio sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nei Corsi di Dottorato tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline del Corso di Dottorato e in conformità con i requisiti per l'accREDITAMENTO.
3. Il Collegio è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio dei docenti del Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
4. I componenti del Collegio appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata

qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato.

6. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021, ivi compresi i Corsi di Dottorato industriale di cui all'articolo 10 del DM 226/2021 e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11 del DM 226/2021.
7. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al Collegio dei docenti di un Dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
8. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. Partecipa al Collegio dei docenti, per la trattazione di argomenti attinenti alla didattica e ad aspetti organizzativi, una rappresentanza dei dottorandi. I rappresentanti dei dottorandi, in numero di tre, devono essere iscritti a tre diversi cicli e sono eletti, ciascuno, dagli iscritti al rispettivo ciclo. Ogni rappresentante rimane in carica per un triennio sino al conseguimento del titolo, entro la durata legale del corso. L'elettorato passivo e attivo è attribuito agli iscritti al ciclo di appartenenza. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente. Le elezioni, che possono avvenire anche in modalità telematica, devono svolgersi all'inizio del primo anno di ogni ciclo con le modalità stabilite dal Coordinatore del corso di dottorato in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori. Lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta almeno da un Presidente e da due componenti, nominata dal Coordinatore del corso di dottorato. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale il più giovane d'età. La rappresentanza dura in carica fino alla chiusura del ciclo di appartenenza. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita dei requisiti soggettivi per ricoprire la carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione mediante subentro, seguendo l'ordine delle preferenze riportate. Qualora non risulti alcun candidato in graduatoria si procede a nuove votazioni. Nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio rimane validamente costituito.

10. Il Collegio dei docenti ha tra i suoi compiti:

- definire gli obiettivi formativi, le tematiche, gli ambiti disciplinari e la struttura del Corso di Dottorato, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e adempie a tutti i compiti di sua spettanza indicati dal presente Regolamento;
- promuovere forme di collaborazione con le altre Università italiane ed estere e con enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
- definire la programmazione didattica annuale del Corso di Dottorato e proporla al Consiglio di Dipartimento;
- definire la procedura di ammissione al Corso di Dottorato, designare i componenti delle commissioni esaminatrici nonché deliberare in merito agli scorrimenti di graduatoria non previsti nel bando di concorso;
- proporre al Rettore la composizione della commissione prevista per l'ammissione al Dottorato;
- assegnare a ciascun dottorando le attività da svolgere nonché un supervisore e uno o più supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
- curare la comunicazione ai dottorandi delle attività didattiche;
- valutare annualmente l'assolvimento degli obblighi formativi dei dottorandi e ammetterli all'anno successivo;
- escludere i dottorandi dal Corso in caso di: *a)* giudizio negativo nella verifica annuale, previa acquisizione del parere motivato del supervisore, obbligatorio e non vincolante; *b)* assenza prolungata e non giustificata alle attività formative del Dottorato.
- autorizzare lo svolgimento delle attività compatibili con la frequenza del Dottorato;
- vigilare sul buon andamento delle attività del Corso di Dottorato;
- autorizzare i periodi di ricerca dei dottorandi in Italia e all'estero;
- approvare le richieste dei dottorandi di co-tutela in ingresso e in uscita;
- nominare i valutatori esterni di cui all'art. 8, comma 11, del D.M. 226/2021 e proporre al Rettore i componenti della commissione giudicatrice prevista per l'esame finale.

11. Il Collegio dei docenti si riunisce almeno tre volte all'anno. Le riunioni sono verbalizzate da un

docente del Collegio eventualmente coadiuvato dal personale tecnico amministrativo dell'Università, che svolge le funzioni di segretario. Il relativo verbale è trasmesso ai competenti uffici amministrativi dell'Università per i conseguenti adempimenti. Le riunioni del Collegio dei docenti possono svolgersi anche in via telematica.

12. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la partecipazione, eccezionalmente anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare ad altri le proprie funzioni. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, anche in modalità telematica, alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
13. Alle riunioni del Collegio dei docenti, su invito del Coordinatore, in casi di provato interesse scientifico, possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti pubblici e privati e di enti esterni finanziatori di borse di Dottorato.

Art. 6

Il Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. Il Coordinatore viene proposto dal Collegio dei docenti tra i propri membri e nominato dal Rettore.
2. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici con possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta consecutiva. All'atto della nomina deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore può proporre al Collegio la nomina di un vice-coordinatore in possesso dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento o per delega.
4. Il Coordinatore, in casi di comprovata necessità e urgenza, con proprio provvedimento può assumere decisioni su materie di competenza del Collegio dei docenti. Il provvedimento è sottoposto al Collegio per la ratifica nella prima seduta utile.
5. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

6. È compito del Coordinatore:

- rappresentare il Corso di Dottorato verso l'esterno e nei confronti degli altri organi dell'Università;
- mantenere un costante rapporto con il Dipartimento per le attività di coordinamento e di gestione;
- convocare e presiedere il Collegio dei docenti e curarne l'esecuzione delle delibere;
- coordinare le attività del Corso di Dottorato;
- redigere la scheda annuale dell'anagrafe ministeriale dei Corsi di Dottorato;
- comunicare al Dipartimento la programmazione didattica annuale del Corso di Dottorato e darne opportuna diffusione.

Art. 7

Supervisore

1. A ciascun dottorando sono assegnati, dal Collegio dei docenti, nel corso del primo anno, un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
2. Il supervisore e il co-supervisore di provenienza accademica sono individuati tra i docenti e i ricercatori il cui settore scientifico-disciplinare sia coerente con gli obiettivi formativi del Dottorato, di norma facenti parte del Collegio dei docenti, con un'adeguata esperienza nella supervisione della ricerca per offrire al dottorando il sostegno e il supporto adeguati allo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi.
3. Nel caso di nomina di un supervisore esterno al Collegio, questi può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei docenti e, in tal caso, deve essere individuato un co-supervisore interno al Collegio.
4. Nel caso di nomina di un co-supervisore esterno al Collegio, questi può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei docenti e, in tal caso, deve essere individuato un supervisore interno al Collegio.
5. Il supervisore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di Dottorato e, se collocato in quiescenza, il Collegio dei docenti garantisce, con un nuovo supervisore, l'affiancamento del dottorando fino al conseguimento del titolo.
6. Il supervisore:

- coadiuva e supervisiona l'attività di ricerca del dottorando;
- propone, ove lo ritenga opportuno, lo svolgimento di missioni del dottorando presso altre sedi, italiane ed estere;
- informa il Collegio dei docenti di eventuali criticità o esigenze relative alla ricerca;
- esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sul passaggio del dottorando all'anno di corso successivo e sull'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
- segnala al Collegio dei docenti l'eventuale inadempimento del dottorando a propri obblighi anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell'esclusione dal Corso;
- propone al Collegio almeno due docenti di elevata qualificazione che dovranno valutare l'elaborato della tesi del dottorando ai fini dell'ammissione all'esame finale.

Art. 8

Corsi di Dottorato internazionali

1. L'Università attiva Corsi di Dottorato internazionali, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale nel rispetto del principio generale di reciprocità. A tal fine l'Università può:
 - a) stipulare convenzioni con università e/o enti di ricerca pubblici o privati che svolgono attività di ricerca e sviluppo, stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee;
 - b) istituire consorzi con i soggetti di cui al punto a) finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo.
2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo multiplo o congiunto.
3. Nel caso di dottorati attivati ai sensi del comma 1 da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del Corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

Art. 9

Tesi di Dottorato in co-tutela

1. L'Università può, su proposta del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato, stipulare convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con atenei stranieri sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.
2. Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto a un Corso di Dottorato elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università e di un docente dell'università partner, conseguendo al termine del percorso, per la stessa tesi, a seguito del superamento di un unico esame finale sostenuto di fronte a una commissione congiunta, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, rilasciato in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambe le parti.
3. La co-tutela di tesi è attivata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso, al fine di consentire loro di svolgere l'attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi equivalenti, fermo restando l'obbligo di trascorrere presso l'Università almeno un anno, anche non continuativo, quando l'Università Europea di Roma è sede ospitante. In via eccezionale, la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata a favore dei dottorandi iscritti al secondo anno di corso. Non è possibile attivare una co-tutela al terzo anno di corso.
4. Il dottorando inserito in un programma di co-tutela si iscrive regolarmente presso la propria università e, al tempo stesso, presso l'università di accoglienza, di norma senza contribuzioni aggiuntive. L'università di prima iscrizione è tenuta a garantire al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni. L'università di accoglienza è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.
5. Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due relatori di tesi, valuta l'attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'esame finale, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del Corso.
6. Le convenzioni individuali di co-tutela sono elaborate sulla base delle predette disposizioni e disciplinano, in particolare:
 - la durata del Corso di Dottorato;
 - l'eventuale regime di pagamento delle contribuzioni e il regime assicurativo;
 - il programma di studio e di ricerca da svolgere presso entrambe le sedi universitarie;
 - il titolo della tesi;
 - i nominativi dei due supervisor di tesi;

- le modalità e il luogo di svolgimento della discussione pubblica della tesi;
- la composizione della commissione paritetica dinanzi alla quale la tesi sarà discussa;
- l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati;
- le modalità in base alle quali le parti assicurano la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il Dottorato.

Art. 10

Menzione di “Doctor Europaeus”

1. La certificazione di *Doctor Europaeus* è una menzione aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepite dalla European University Association (EUA).
2. La certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus* potrà essere rilasciata dall'Università, su richiesta del dottorando, previa delibera del Collegio dei Docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere redatte da almeno due professori provenienti da due università europee diverse da quella in cui la tesi viene discussa;
 - almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere ad un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
 - parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali europee diverse da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - la ricerca presentata nella tesi deve essere stata svolta, in parte, durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello del dottorando.
3. La dicitura *Doctor Europaeus* è apposta sul diploma di Dottorato.

Art. 11

Dottorato industriale

1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) del DM 226/2021, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del Dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

Art. 12

Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato

1. Per l'ammissione al Corso di Dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al Corso

di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al Corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al Corso di Dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Il bando per l'ammissione al Corso di Dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, l'Università può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la procedura di selezione.
3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di Dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario. Possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
4. I bandi di selezione possono prevedere:
 - a) l'ammissione di idonei al Corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti dell'Università;
 - b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di Dottorato attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.
6. La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca è nominata dal Rettore su designazione deliberata dal Collegio dei docenti del Dottorato. Ciascuna commissione è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il presidente, scelti tra i docenti di università italiane e straniere, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di dottorato. Deve essere previsto inoltre un elenco di nominativi di commissari supplenti in modo da garantire le eventuali sostituzioni nel pieno rispetto della

composizione prescritta. La commissione può essere integrata da non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, purché la composizione complessiva risulti in numero dispari. La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese. Al fine esclusivo di sostenere la commissione nella valutazione su specifiche discipline, possono essere designati dei consulenti, che partecipano alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

7. La presidenza della commissione è assunta dal professore di prima fascia o, in mancanza, dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.
8. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti sulla base di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
9. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene tramite una graduatoria di merito formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e approvata con Decreto Rettorale.
10. Le borse di studio messe a concorso sono assegnate ai dottorandi secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito predisposta dalla commissione a seguito della procedura di valutazione comparativa. In caso di parità di punteggio prevale il candidato che: *a)* abbia conseguito il più alto voto di laurea; *b)* a parità di voto di laurea, abbia conseguito la più alta votazione media degli esami (ponderata nel caso di titoli ex DD.MM. 509/99 o 270/2004); *c)* a parità degli elementi indicati nei punti *a)* e *b)*, il candidato più giovane di età.
11. Coloro che hanno diritto al conferimento della borsa di studio vi possono rinunciare, anche all'atto dell'ammissione, mantenendo la possibilità di frequentare il corso di dottorato. In caso di rinuncia alla borsa di studio, il dottorando è tenuto al pagamento di tutte le tasse relative all'anno in corso.
12. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al Corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini previsti nel bando. In tal caso subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro quattro mesi dall'inizio del Corso. Qualora il rinunciataro abbia già usufruito di mensilità di borse di studio, è tenuto alla loro restituzione.

Immatricolazione e iscrizione agli anni successivi

1. Il Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria del concorso di Dottorato di Ricerca, emanato entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di valutazione, è reso noto sul sito internet dell'Università www.universitaeuropediroma.it.
2. I vincitori, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, dovranno ottemperare a quanto previsto dal bando di concorso per l'immatricolazione entro e non oltre il termine ivi indicato.
3. La rinuncia al dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi di iscrizione già versati.
4. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato attivati presso l'Università e le relative modalità di pagamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione.
5. Il dottorando tenuto alla corresponsione dei contributi di iscrizione e frequenza ai corsi, non in regola con il pagamento, non può svolgere alcuna attività correlata al Corso di Dottorato al quale è iscritto. Il dottorando che risulti non in regola con i versamenti dovuti all'Università non è ammesso a sostenere l'esame finale.
6. L'iscrizione al Corso di Dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri Corsi di Dottorato attivati presso altre Università o istituti di ricerca nazionali e/o stranieri (fatte salve le co-tutele e i casi di *joint/double degree*). Ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 12 aprile 2022, n. 33, è consentita l'iscrizione contemporanea a un Corso di laurea o di laurea magistrale e a un Corso di Dottorato, nonché l'iscrizione contemporanea a un Corso di Dottorato e a un Corso di specializzazione medica.
7. A tutti i dottorandi viene inoltre attribuita una casella di posta elettronica istituzionale con il dominio dell'Università (webmail UER) che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l'Università e i dottorandi stessi. Tutte le comunicazioni avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale e si considerano da tale data pienamente conosciute. Il dottorando è tenuto sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta istituzionale.
8. A conclusione di ogni anno di Corso i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. L'iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il pagamento delle tasse dovute per l'anno di riferimento, fatti salvi i casi di sospensione.

1. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, previa verifica positiva da parte del Collegio dei docenti del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il Corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
2. La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando sia stato ammesso dal Collegio dei docenti all'anno successivo, previa verifica del regolare e proficuo svolgimento del programma delle attività previste per l'anno precedente.
3. L'importo minimo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal DM 40/2018 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021.
5. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget a copertura dei costi correlati all'espletamento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero. Con tale budget possono essere finanziate sia attività di mobilità in Italia e all'estero (partecipazione a congressi, missioni, etc.), sia materiale di consumo per ricerca (es. materiale di laboratorio) purché non inventariabile. L'utilizzo dei fondi deve essere autorizzato dal Coordinatore. L'entità di tale finanziamento, di ammontare non inferiore al 10% dell'importo annuale della borsa, è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ciclo di Dottorato. Se il dottorando non utilizza completamente il budget, l'importo del budget stesso non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università per gli stessi fini, oppure, a seguito di formale richiesta è restituito all'ente esterno che l'ha stanziato.
6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal Corso di Dottorato, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
7. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle

borse di studio di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Le borse di studio sono incompatibili con la fruizione di assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Università Europea di Roma. Le borse inoltre non sono cumulabili con contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica. Qualora si verifichi la predetta incompatibilità, il dottorando decade dal godimento della borsa a decorrere dal verificarsi della doppia titolarità.
9. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato presso un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.
10. Le borse di studio possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca; in tal caso gli assegnatari sono vincolati allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nell'eventuale convenzione.
11. Il titolare di una borsa di Dottorato, che rinunci alla prosecuzione del Corso, decade dalla fruizione delle mensilità non maturate e mantiene il diritto alla corresponsione dell'ultima mensilità commisurata al periodo di attività svolta. Qualora il dottorando abbia percepito rate di borsa riferite a un periodo successivo alla decorrenza della rinuncia è tenuto a restituire quanto ricevuto. Il dottorando rinunciatario è tenuto, in ogni caso, a darne comunicazione al Rettore con un mese di anticipo. Qualora la rinuncia intervenga entro il primo anno, la parte residua della borsa può essere attribuita ad altro dottorando sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione.
12. Le borse di studio finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici e privati esterni all'Università sono garantite da apposita fideiussione bancaria. Su richiesta motivata dell'ente finanziatore, il Consiglio di Amministrazione può derogare a tale obbligo valutando la motivazione addotta.
13. L'Università non può anticipare alcun pagamento riferito alle borse di Dottorato nel caso di finanziamenti o cofinanziamenti non garantiti da fideiussione bancaria, da parte di soggetti esterni pubblici e privati. Pertanto, l'Università non provvederà al pagamento dell'importo al beneficiario per la quota dovuta dal finanziatore esterno e non corrisposta.

Art.15

Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera

durata legale del Corso, le cui modalità devono essere concordate con il Collegio dei docenti.

2. Ogni dottorando è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.
3. Il dottorando è tenuto a seguire le attività formative e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e con le modalità fissati dal Collegio.
4. Il dottorando è tenuto a svolgere attività di Terza Missione, nel limite orario stabilito in fase di accreditamento del ciclo di appartenenza.
5. Fatti salvi gli impegni previsti nell'ambito di un Corso di Dottorato industriale, il Collegio dei docenti, su richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato.
6. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
7. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
8. L'assunzione e il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in linea di massima non compatibile con l'impegno esclusivo e a tempo pieno di cui al comma 1. Fermo quanto previsto al comma 1, spetta al Collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al Corso. L'autorizzazione viene concessa per ciascun anno di iscrizione. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il dottorando comunica all'ufficio competente, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Collegio dei docenti, la decisione di rinunciare all'attività retribuita oppure alla borsa oppure all'iscrizione al Corso di

Dottorato. In caso di svolgimento di attività retribuite al momento dell'ammissione al Corso di Dottorato, il dottorando deve presentare domanda di autorizzazione entro quindici giorni dall'iscrizione al Corso e tali attività possono essere proseguite fino alla notifica della relativa decisione del Collegio dei docenti.

9. In conformità alla normativa vigente, la frequenza di un Corso di Dottorato è incompatibile con l'incarico di professore universitario a contratto per la titolarità di insegnamenti e di moduli didattici.
10. Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di Dottorato è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e non può superare l'importo annuale della borsa.
11. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
12. I dipendenti pubblici ammessi a un Corso di Dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4, del D.M. 226/2021.
13. Si applica ai dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e al DM n. 1320/2021.
14. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

Art. 16

Corsi di Dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. Le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza

congiunta del Corso di Dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal Corso di Dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal Collegio dei docenti del Dottorato;
 - b) incompatibilità tra la borsa di Dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il Corso di Dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Art. 17

Sospensione e proroga

1. A seguito di istanza scritta del dottorando, la frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, nei seguenti casi:
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - b) per malattia o infortunio adeguatamente documentati;
 - c) svolgimento del servizio civile;
 - d) eventuali frequenze a corsi per la Formazione iniziale degli insegnanti;
 - e) per l'espletamento di un periodo di studio o di lavoro che non sia incompatibile con una ripresa successiva del corso di Dottorato.
2. Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può essere altresì disposta dal Collegio dei docenti per ulteriori gravi e adeguatamente comprovati motivi.
3. La sospensione di cui ai commi precedenti, salvo che in caso di maternità, non può essere di durata complessiva superiore a sei mesi nell'arco dell'intera durata del Corso. Tutti i periodi di

sospensione superiori a 30 giorni sono recuperati al termine del Corso: i termini per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti dal Collegio dei docenti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.

4. La borsa non viene erogata durante i periodi di sospensione; i ratei non percepiti sono corrisposti nei periodi di differimento di cui al comma precedente. L'importo complessivo della borsa non può superare in ogni caso i 36 ratei mensili corrispondenti alle tre annualità del corso.
5. Al termine del periodo di sospensione, il dottorando riprenderà a frequentare il Corso, dandone comunicazione al Coordinatore e ai competenti uffici dell'Università.
6. A domanda e su parere favorevole del Collegio dei docenti, i dottorandi assunti a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, possono ottenere, durante il periodo di prova, la sospensione degli obblighi di frequenza del Corso di Dottorato, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.
7. La durata complessiva dei periodi di sospensione fruiti da ciascun dottorando non può essere superiore alla durata legale del Corso di dottorato. Qualora ciò si verifichi, il dottorando è escluso.
8. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
9. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti dell'Università, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Università.
10. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 18

Esclusione e decadenza

1. È prevista, con decisione motivata dal Collegio dei docenti, l'esclusione del dottorando dal Corso

in caso di:

- a) giudizio negativo sull'attività svolta da parte del Collegio dei docenti in qualsiasi momento dell'anno;
 - b) assenza prolungata e non giustificata o irreperibilità prolungata;
 - c) prestazioni di lavoro non autorizzate.
2. Ai dottorandi la cui carriera risulti ancora aperta a distanza di 3 anni dalla data di conclusione del ciclo, viene applicata la “decadenza d'ufficio”, con conseguente chiusura della posizione e perdita dei diritti connessi allo status di dottorando.

Art. 19

Rinuncia agli studi

1. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi.
2. In caso di rinuncia agli studi in corso d'anno il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi della borsa di studio, che abbia percepito indebitamente dopo la data di rinuncia agli studi.
3. In caso di rinuncia agli studi di dottorandi privi di borsa non è dovuto il pagamento della seconda rata qualora il ritiro avvenga entro i termini previsti dalle disposizioni amministrative dell'Università.
4. Il dottorando beneficiario di eventuale borsa di studio regionale, che rinunci, decade dai benefici ad essa connessi.

Art. 20

Conseguimento del titolo di Dottorato

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori nominati dal Collegio dei docenti, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di Dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. Tali valutatori sono docenti (professori ordinari e associati, professori emeriti, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato) ovvero primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di elevata qualifica, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università e ai soggetti che hanno concorso al

rilascio del titolo di Dottorato ovvero alle Università convenzionate incluse quelle con le quali esistono accordi di co-tutela. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
4. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, proposta dal Collegio dei docenti e nominata con Decreto Rettorale.
5. La Commissione è composta da tre a cinque membri, scelti tra: a) professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Ateneo, di altre Università italiane o estere; b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca; c) esperti di comprovata qualificazione.
6. La Commissione è composta nel rispetto dell'equilibrio di genere, ove possibile, e dei seguenti criteri: a) almeno due terzi dei componenti devono essere docenti universitari; nel caso di un dottorato monosede, due terzi dei commissari non devono afferire all'Ateneo; c) nel caso di un dottorato in forma associata, non più di un terzo dei commissari può appartenere alle sedi associate; d) per il calcolo del numero dei componenti si applica l'arrotondamento per difetto; e) i valutatori possono far parte della commissione; f) i supervisor e i co-supervisor non possono far parte della commissione, salvo nei casi di co-tutela di tesi, se previsto dalla relativa convenzione.
7. Il Collegio dei docenti, ove ne ravvisi la necessità, con delibera motivata può proporre più di una Commissione.
8. La commissione fissa entro 30 giorni dalla data di nomina la data della discussione pubblica, che comunque dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni. La data ed il luogo della discussione sono comunicati ai dottorandi con un preavviso minimo di 20 giorni.
9. I componenti della Commissione potranno partecipare alla discussione della tesi anche tramite modalità telematica.
10. Gli accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e per la composizione della Commissione.
11. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
12. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*). Nei diplomi sono indicate, qualora presenti: la

lode, il riferimento alla co-tutela, l'Ateneo partner, il *label* di *Doctor Europaeus*.

Art. 21

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di Dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 -bis , comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 -bis , le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il Corso di Dottorato, ivi compresa la tesi di Dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 22

Valutazione e finanziamento dei Corsi di Dottorato

1. L'Università Europea di Roma provvede al finanziamento dei Corsi di Dottorato con:
 - a) fondi propri;
 - b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
 - c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021;
 - d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del Collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;
 - b) grado di internazionalizzazione del Dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di

- frequenza all'estero;
- c) attrattività del Dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al Corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 3, comma 2;
 - d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del Dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
 - e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
 - f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del Collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
 - g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
 - h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al Corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.

Art. 23

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme nazionali vigenti in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Università.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, che si applicano anche ai dottorandi del XXXVI e XXXVII ciclo, e di cui all'art. 17, comma 8, che si applicano a tutti i dottorandi che avrebbero dovuto completare il corso nell'a.a. 2020/2021 e non hanno ancora presentato la tesi al Collegio dei docenti, il presente Regolamento si applica a partire dal XXXVIII ciclo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, fino alla loro conclusione, per i cicli attivi all'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le norme contenute nel Regolamento per l'istituzione e l'accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato di Ricerca approvato D.R. n. 18/13 del 12 marzo 2013 e successivamente modificato con D.R. n. 55/13 del 28 maggio 2013.